

REPUBBLICA ITALIANA Sent. 384/2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai magistrati:

dott. MAURO OREFICE Presidente

dott. PASQUALE DADDABBO Componente

dott. ROBERTO D'ALESSANDRO Componente estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n.

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 32615 del registro

di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per la

Regione Puglia nei confronti di:

Insera Giuseppe, nato a Foggia il 10.06.1954 ed ivi residente in Via L. Rovelli,

n. 44, C.F. NSRGPP54H10D643F, rappresentato e difeso dall'Avv. Bernardo

Lodispoto (c.f.: LDSBNR51E11E946V), con studio in Margherita di Savoia al

Corso Garibaldi n. 29, presso cui si domicilia, giusta mandato a margine della

comparsa di costituzione depositata in data 26.08.2016.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 21.09.2016 il relatore dott. Roberto

D'Alessandro, il Pubblico Ministero in persona del V.P.G. dott. Antonio

D'Amato e l'Avv. Bernardo Lodispoto per il convenuto.

Considerato in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 08.03.2016, ritualmente notificato, la

Procura Regionale ha citato in giudizio il convenuto per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'amministrazione provinciale di Foggia, della somma complessiva di €. 10.514,29.

2. Riferiva il Requirente che un esposto anonimo pervenuto presso quell'ufficio in data 29 luglio 2011 segnalava l'illegittimo conferimento di un incarico tecnico ad un soggetto esterno all'amministrazione provinciale di Foggia. Questa la vicenda amministrativa che l'ufficio inquirente ha portato all'attenzione della Sezione:

a. con determina n.3751 del 26 Novembre 2009 la Dott.ssa R.L. (all'epoca dei fatti Dirigente del settore finanziario e patrimoniale) affidava un incarico per l'attuazione delle procedure di accatastamento e/o voltura di parte degli immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari, per un importo pari ad Euro 15.000,00. Il relativo contratto, denominato "di consulenza", veniva stipulato in data 19 Gennaio 2010;

b. dagli atti sarebbe emerso che l'incarico era stato affidato previa verifica dell'assenza di disponibilità di professionisti interni, già inderogabilmente impegnati;

c. con determina n. 2442 del 22 Luglio 2010 la citata L. procedeva ad erogare al professionista incaricato il compenso concordato;

d. dagli atti acquisiti è emerso che l'incarico in questione non era stato pubblicato sul sito web istituzionale, nell'apposita sezione denominata "*Trasparenza, valutazione e merito*", come previsto dall'art.11, comma 8, lett.i) del D.Lgs.27 Ottobre 2009, n.150, in vigore dal 15 Novembre 2009. Dal mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di-

scende, secondo le previsioni di legge, il divieto di erogazione dell'in-

dennità di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti (cit. art. 11,

ultimo comma);

e. in particolare, è emerso che la Dott.ssa L., né nel 2009, al momento del

conferimento dell'incarico, né nel 2010, al momento della stipulazione

della convenzione e di erogazione del compenso, avrebbe mai proce-

duto a trasmettere i relativi dati all'ufficio competente per la necessaria

pubblicazione e, pertanto, come anticipato, alla medesima non avrebbe

potuto essere erogata l'indennità di risultato;

f. con determina n.1259 del 6 Maggio 2011 il convenuto, all'epoca diri-

gente del settore Risorse Umane (giusta decreto presidenziale n. 30 del

31.12.2010) ha liquidato alla L.R., pur ostandovi l'espresso divieto, l'in-

dennità di risultato relativa all'anno 2009 per un importo pari ad €. 3.011,75,

mentre, con determinazione n.1941 del 12 Giugno 2012 ha

proceduto ad erogare l'indennità di risultato per l'anno 2010, per un

importo pari ad €. 7.502,54.

3. Ritenendo tali erogazioni illecite, il Requirente ha invitato il convenibile a

presentare le proprie controdeduzioni con facoltà di essere sentito perso-

nalmente. Il Dott. Inerra ha presentato deduzioni scritte sostenendo, da

un lato, che il provvedimento di conferimento dell'incarico era stato pub-

blicato sull'albo pretorio on line, anche se non nella sezione "*Trasparenza,*

valutazione e merito" e, dall'altro, che non gli competeva l'accertamento del-

le responsabilità dei singoli dirigenti in ordine all'adempimento degli ob-

blighi previsti dalla disposizione in questione. Infatti, secondo il deducen-

te, le determine dirigenziali di liquidazione dell'indennità di risultato si

configurerebbero quali atti meramente esecutivi delle determinazioni assunte dai dirigenti preposti ai singoli settori. Ha sostenuto, inoltre, che oggetto della pubblicazione avrebbe dovuto essere la sola determinazione dirigenziale di attribuzione dell'incarico e non anche gli atti successivi ed ha comunque contestato la stessa esistenza del danno erariale in quanto, qualora non fossero state utilizzate per il pagamento dell'indennità di risultato nell'anno di riferimento, le somme erogate sarebbero state utilizzate per alimentare il fondo del salario accessorio dei dirigenti, per l'anno successivo.

4. Le argomentazioni fornite non sono state ritenute idonee a superare le contestazioni formulate poiché - ad avviso del requirente pubblico - la disposizione violata è volta a soddisfare esigenze di trasparenza e di pubblicità diverse da quelle che la mera pubblicazione all'albo pretorio persegue. Deduce, infatti, la Procura regionale che il legislatore, all'art.11, comma 8 cit., ha espressamente previsto la creazione, nei siti istituzionali, di una sezione denominata "*Trasparenza Valutazione e merito*", ove far confluire per la pubblicazione un novero di atti specificamente individuati: l'omissione di tale adempimento determina l'impossibilità di erogare l'indennità di risultato ai dirigenti degli uffici coinvolti.

5. Nel caso di specie, pertanto, non vi sarebbe dubbio che tale atto avrebbe dovuto essere pubblicato nella sezione dedicata e che tale inadempimento abbia riguardato anche il dirigente conferente l'incarico, "*che non si è minimamente preoccupata di curare l'avvenuta pubblicazione*". L'attore pubblico prosegue deducendo che "*a prescindere dalle valutazioni effettuate dagli organi a ciò preposti sui risultati conseguiti dalla L.R., l'indennità di risultato non*

avrebbe potuto essere erogata dall'odierno convenuto, in quanto in aperta violazione di un divieto normativo". Tale divieto non poteva essere ignorato dall'odierno convenuto in ragione della qualifica dirigenziale ricoperta e l'omessa valutazione di tutti i presupposti giuridici, propedeutici all'emanazione dell'atto di liquidazione, costituirebbe serio indice dell'atteggiamento gravemente negligente nell'occasione tenuto. L'atto di liquidazione, infatti, lungi dal costituire mero atto esecutivo (per il quale non sarebbe necessario un autonomo provvedimento dirigenziale, obietta l'attore pubblico) avrebbe dovuto valutare l'esistenza di tutte le *condiciones juris* per l'erogazione dell'indennità. Né potrebbe eccepirsi l'assenza di danno: infatti, la circostanza che le stesse somme sarebbero state utilizzate per alimentare il fondo del salario accessorio dei dirigenti per l'anno successivo non attribuirebbe alcun diritto al loro conseguimento da parte del dirigente. Inoltre, al momento dei fatti era comunque in vigore il divieto di incremento dei fondi per la contrattazione decentrata, previsto dall'art. 9, comma 2 bis del D.L.78/2010.

6. Sul rilievo della connotazione in termini di colpa grave della condotta tenuta da parte del convenuto e nella ricorrenza degli altri presupposti richiesti per la configurabilità della responsabilità amministrativa, l'attore pubblico ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma indicata.

7. Con memoria depositata in data 26.08.2016 si è costituito il convenuto. Nell'ambito della memoria depositata il difensore ha dedotto:

a. *in via preliminare, litisconsorzio necessario. Doverosa integrazione del contraddittorio. In subordine: sospensione del procedimento.*

Gli atti amministrativi forieri del presunto danno erariale ipotizzato

dalla Procura Regionale si inserirebbero in un procedimento amministrativo complesso, avviato con la scelta e l'affidamento di un incarico ad un professionista esterno, seguito dal favorevole parere espresso dal nucleo interno di valutazione e concluso con l'adozione delle necessarie determinazioni del dirigente preposto al settore ed il conseguente pagamento. Risulterebbe, pertanto, anomala l'evocazione in giudizio del solo convenuto, il quale *"ha emesso degli atti dovuti, sulla scorta del lavoro preparatorio predisposto da altri, i quali, al pari dell'odierno convenuto, avevano lo stesso obbligo di verifica del rispetto della legge oggi imputato al solo Dott. Inserra. La pubblicità richiesta dalla legge e della quale la Procura Regionale lamenta la presunta violazione, doveva essere curata in primis al momento del conferimento degli incarichi e, quindi, dal dirigente che li ha attribuiti (che invece risulta estraneo al presente procedimento), successivamente non doveva sfuggire agli organi provinciali interessati, alla Giunta, al nucleo di valutazione ed infine a chi materialmente ha disposto il pagamento"*. La circostanza risulterebbe decisiva atteso il carattere parziario dell'obbligazione risarcitoria. In proposito, la difesa deduce come, con nota prot. n. 0001446-05/02/2016-PR PUG-T46-P, la Procura Regionale abbia invitato la Provincia di Foggia a costituire in mora, per le stesse ragioni e per l'identico oggetto del presente giudizio, non solo il presidente *pro tempore* della Provincia ma anche il segretario generale, i membri del Nucleo interno di valutazione ed i responsabili del servizio, che hanno reso il parere di regolarità tecnica sulle deliberazioni giuntali di autorizzazione al pagamento dell'indennità di risultato. Tale adempimento è stato effettuato con note del 09.02.2016 (prott. n. 8997 e

8966) inviate agli interessati, tra cui anche l'odierno convenuto. Su tale rilievo, allo scopo di prevenire la possibile formazione di giudicati contrastanti all'esito del presente giudizio e di quello eventualmente promosso in relazione all'indicato atto preprocessuale, la difesa ha chiesto di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei "responsabili del servizio che hanno reso il parere di regolarità tecnica alle deliberazioni giuntali con le quali si è proceduto ad autorizzare il pagamento dell'indennità di risultato nei confronti della Dott.ssa L.R. relativi agli anni 2009 e 2010, e quindi dei Dott.ri M.D.B., V.M., S.D.A., A.M.L., A.C., A.P., F.R. e della stessa Dott.ssa R.L., atteso che la Procura evidenziava che anche la stessa dirigente conferente l'incarico aveva l'obbligo della specifica pubblicazione".

In subordine e per le medesime ragioni, ha chiesto di disporre la sospensione del giudizio sino alla definizione dell'azione di responsabilità prospettata con gli avvisi di costituzione in mora del 09.02.2016;

b. *nel merito: insussistenza di responsabilità.* Lo stesso quadro normativo "richiamato dalla Procura in tema di trasparenza dell'azione della P.A. ha individuato la figura del "Responsabile per la trasparenza", di cui ogni amministrazione pubblica deve dotarsi: pertanto, ogni eventuale responsabilità andrebbe ascritta al predetto Responsabile". Peraltro, si sottolinea, il convenuto, già in seno alle proprie deduzioni difensive, aveva rilevato come, ai sensi dell'art. 11, comma 8, lettera i) del cit. D.lgs 150 del 2009, avrebbe dovuto essere pubblicata nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" la sola determinazione dirigenziale di attribuzione dell'incarico e non anche la convenzione e i provvedimenti di liquidazione del compenso, per cui l'eventuale inosservanza di quanto disposto dall'art.

11, comma 9, del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 riguarderebbe esclusivamente l'indennità di risultato dell'anno 2009, liquidata con determina n. 1255 del 6 maggio 2011;

c. *difetto di colpa grave: premesso che la colpa grave consiste in una "speszante trascuratezza dei doveri d'ufficio, resa palese da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero da una particolare noncuranza dell'interesse della p.a.", la colpa grave del convenuto resterebbe esclusa dalla circostanza che "il provvedimento di conferimento dell'incarico di consulenza al professionista esterno è stato comunque pubblicato sull'albo pretorio on line e sul sito dell'Amministrazione della Provincia di Foggia, pur se non nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito". Data la facilità di accesso al sito istituzionale ed all'albo pretorio di ciascun ente, ...l'interpretazione rigorosa della normativa fornita dalla Procura Generale non è condivisibile ed è anacronistica. Se è vero che l'intento del legislatore è quello di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa ed il relativo accesso al cittadino, non ci pare che la pubblicazione sul sito istituzionale e sull'albo pretorio non possano garantire i medesimi risultati". Inoltre, si rileva come non rientrasse tra le competenze del convenuto l'accertamento delle responsabilità dei dirigenti in ordine all'eventuale inottemperanza degli obblighi previsti dalla richiamata disposizione, sicché le determinazioni dirigenziali n. 1259 del 6 maggio 2011 e n. 1941 del 12 giugno 2012, relative, rispettivamente, all'indennità di risultato per l'anno 2009 e per l'anno 2010, sarebbero "meramente esecutive di procedure di valutazione poste in essere da altri soggetti dell'amministrazione, asseverate dalla Giunta Provinciale". Tale dato, congiuntamente alla for-*

male comunicazione inviata dall'Insera al Segretario Generale circa la non avvenuta pubblicazione della determina dirigenziale n. 3751 del 16.11.2009 nella sezione "trasparenza, valutazione e merito" (con protocollo n. 2015/0006756 del 3 febbraio 2015) renderebbe palese il livello di assoluta levità della colpa in cui sarebbe, in via del tutto marginale, incorso il convenuto.

Ha, quindi, concluso chiedendo che *“voglia l'ecc.ma Corte dei conti adita in via preliminare: Disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei "responsabili del servizio che hanno reso il parere di regolarità tecnica alle deliberazioni giuntali con la quali si è proceduto ad autorizzare il pagamento dell'indennità di risultato nei confronti della Dott.ssa L.R. relativi agli anni 2009 e 2010", ..., disponendone, all'uopo, la citazione ad opera della Procura Generale ovvero disponendo la chiamata in causa. In subordine, per la ragioni sopra esposte e per scongiurare il pericolo di pronunce ingiuste o contrastanti, disporre la sospensione del presente procedimento sino alla definizione della azione di responsabilità contestata con gli avvisi di costituzione in mora della Provincia di Foggia del 09.02.2016. Nel merito: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda avversa poiché infondata in fatto e diritto; Per l'effetto mandare assolto il Dott. Giuseppe Insera da qualsivoglia addebito; In via estremamente gradata e salvo gravame, nell'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione e tenuto conto di quanto dedotto ed eccepito in ordine alla minore quantificazione del presunto danno erariale e della parziarietà dell'obbligazione del convenuto, ridurre l'addebito posto a carico dello stesso e/o contenerlo nella sola quota di sua spettanza. Con vittoria di spese di giudizio”.*

All'odierna udienza del 21 settembre 2016 il patrono del convenuto, dopo

aver ripercorso la vicenda che ha coinvolto il proprio assistito, ha confermato le difese, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate mentre il Pubblico Ministero si è riportato agli atti scritti, insistendo per l'accoglimento dell'atto di citazione.

La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

Ai fini di una piana esposizione della vicenda, il Collegio reputa opportuno soffermarsi su una breve ricostruzione del panorama normativo all'epoca vigente.

Le norme.

La controversia all'esame riguarda l'applicazione della norma di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", il cui primo comma definisce il concetto di trasparenza: essa "è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" (concetto poi ripreso dall'art. 1 del D.P.R. 33 del 2013, rubricato "principio generale di trasparenza"). Come riferito in narrativa, il comma 8 del detto articolo stabilisce che "Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale

in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»: (omissis) “f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati”. Inoltre, a mente del successivo comma 9, “in caso...di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti”. La norma in questione risulta applicabile anche alle autonomie territoriali negli anni in esame, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 16, comma 2, secondo cui “Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1” e successivo comma 3, “nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all'emanazione della disciplina regionale e locale”. Infatti, come ricorda anche la delibera C.I.V.I.T. n. 105 del 14.10.2010, “salva l'applicazione delle altre previsioni di cui all'articolo 11 a seguito delle intese, di cui all'articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2009...che consentiranno l'adattamento della disciplina della trasparenza alla realtà delle singole amministrazioni locali, le regioni e gli enti locali sono tenuti a garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, garantendo l'accessibilità totale, attraverso la pubblicazione anche sul sito istituzionale delle informazioni concernenti i dati analiticamen-

te indicati nel comma 1 dell'articolo 11".

Il danno.

Non può condividersi la prospettazione difensiva secondo la quale nessun danno erariale sarebbe stato arrecato all'amministrazione provinciale di Foggia. L'omessa pubblicazione dei dati e delle informazioni contemplate dall'art. 11 del decreto n. 150 del 2009 comporta il divieto di corresponsione dell'indennità di risultato ai dirigenti delle strutture coinvolte. La circostanza che il dirigente conferente l'incarico abbia colpevolmente trascurato di trasmettere le informazioni necessarie a garantire la pubblicazione nell'area dedicata del sito istituzionale rileva certamente *ex se*, in forza dell'art. 54 della legge n. 244 del 2007 che, modificando l'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha stabilito che le PA «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto», ma non nel presente contesto. Infatti, tale previsione non elide ma integra la disposizione in predica la quale, a fronte dell'omessa pubblicazione, intende responsabilizzare le strutture preposte alla valutazione della dirigenza in chiave legalistica, affinché si affermi un chiaro raccordo tra l'azione amministrativa, auspicatamente sempre più performante, e la trasparenza - in chiave di accessibilità - degli atti mediante cui si realizzano gli obiettivi perseguiti. Peraltro, non deve trascurarsi che la circostanza, evocata dalla difesa (ed ancor prima in sede di deduzioni difensive

precontenziose) in una prospettiva eliminativa del danno, secondo cui le somme qui in contestazione avrebbero comunque alimentato il fondo per il salario accessorio del personale, non incide sull'esistenza né sull'attualità del medesimo. Il dato rilevante è rappresentato dall'indebito esborso dell'indennità di risultato in aperta trasgressione del divieto normativo: condotta che ha inevitabilmente sottratto alla disponibilità dell'amministrazione provinciale una somma di cui essa avrebbe dovuto rimanere in possesso, anche per una sua, eventuale, successiva distribuzione - in sede di contrattazione decentrata - al personale interessato (non solo all'odierno convenuto) nel rispetto dei vincoli derivanti dalla compatibilità finanziaria di ogni scelta che ogni P.A. è chiamata a compiere.

Merita poi di essere chiarito - dal momento che l'argomento è stato oggetto di specifica deduzione - che la pubblicazione dell'incarico sull'albo pretorio (anche *online*) dell'amministrazione provinciale non esaurisce gli obblighi di trasparenza imposti dalla legge. Infatti, l'istituzione di una specifica sezione "*Trasparenza, valutazione e merito*" nell'ambito del sito web di ogni amministrazione destinataria del provvedimento si pone su un piano diverso e non sovrapponibile a quello che è proprio dell'albo pretorio.

Come noto, a mente del T.U enti locali, recato dal d.lgs. 267/2000, art. 124, comma 1 "*Pubblicazione delle deliberazioni*", "*Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge*". In particolare, la legge n. 69 del 18 giugno 2009, all'art. 32, comma 1, dispone che "*a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la*

pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati". E' stata garantita l'efficacia legale della pubblicazione a mezzo degli spazi e forme tradizionali dell'albo pretorio sino al 31 dicembre 2010. Il comma 5 (come modificato dall'art.2 del D.L. 30.12.2009 n.194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2010 n.25) dello stesso art. 32 rimanda, per la piena efficacia sostitutiva della pubblicità legale su Internet rispetto all'affissione all'albo cartaceo, al termine del 1 gennaio 2011 a decorrere dal quale "le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale". Per la pubblicazione delle procedure a evidenza pubblica il passaggio al digitale è stato poi individuato alla data del 1 gennaio 2013, a partire dalla quale gli obblighi di pubblicità legale sono assolti esclusivamente mediante la pubblicazione online sul sito istituzionale, con facoltà di pubblicazione cartacea nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Ebbene, da quanto esposto si evince chiaramente che la finalità perseguita dalla pubblicazione all'albo pretorio sia esclusivamente volta a garantire la pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti ivi posti, mentre l'accessibilità totale (*id est* la trasparenza) presuppone, invece, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche", secondo il paradigma della "libertà di informazione" dell'*open government* di origine statunitense (vds. delibera C.I.V.I.T. n. 105/2010, cit.), con lo scopo di assicurare la costruzione di quella "casa di vetro" (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presentazione ai "vent'anni di trasparenza"), cui la pubblica amministrazione deve atteggiarsi nei rapporti con il cittadino. E', pertanto, evidente che la sola pubblicazione sull'albo pretorio dei provvedimenti in esame non soddisfa l'esigenza, ulteriore e diversa, di assicurare l'accessibilità

totale dei dati, restando, quindi, ininfluenza rispetto ad essa.

La condotta ed il nesso causale.

Il Collegio reputa di dover formulare alcune osservazioni.

La circostanza che l'obbligo di pubblicazione dei dati previsti dall'indicato art. 11 risulti assistito da una specifica "sanzione" - consistente nella soppressione del diritto a percepire l'indennità connessa al conseguimento del risultato - non può considerarsi priva di significato. Al contrario, essa, ad avviso del Collegio, testimonia della volontà del legislatore di conferire all'obbligo di pubblicazione un valore di impatto superiore rispetto ad analoghe previsioni del medesimo decreto, assegnando ad esso la connotazione di obiettivo "normativo", così rilevante che il suo mancato conseguimento comporta il divieto di corresponsione dell'indennità di risultato ai dirigenti coinvolti.

Inserendosi, infatti, il principio della trasparenza nella complessiva organizzazione amministrativa, la pubblicazione di quei dati è ritenuta dal legislatore (sin dal 2009) strumento di immediata sua realizzazione ed assume al rango di obiettivo primario da conseguire, dalla cui valutazione non si può prescindere all'atto dell'analisi del loro grado di raggiungimento.

Per questa ragione, proseguendo nell'iter argomentativo che collega in un'unica traiettoria il principio di trasparenza, l'obbligo di pubblicazione dei dati ed i risultati conseguiti dall'azione amministrativa (suscettibile di gratificazione con l'indennità di risultato), deve concludersi che anche l'organismo indipendente, preposto alla valutazione della dirigenza dell'amministrazione provinciale di Foggia, dovesse attentamente verificare,

mediante adeguata istruttoria e senza appiattimenti sul mero adempimento agli obblighi di comunicazione, incombenti sull'amministrazione, dei dati necessari per la formazione della proposta di valutazione, che tali obblighi fossero stati rispettati. Infatti, non avrebbe senso gratificare una dirigenza pubblica performante e valutata per il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, che si riveli, al tempo stesso, inadempiente e, quindi, opaca. In senso conforme si esprime anche la citata delibera C.I.V.I.T. n. 105/2010 secondo cui *"merita di essere sottolineato che l'attuazione della disciplina della trasparenza richiede un concorso di azioni positive a carico delle singole amministrazioni, ma anche dei soggetti tenuti alla vigilanza (ovvero OIV, dirigente referente, Commissione), consistenti nell'immediata osservanza dei puntuali obblighi attualmente vigenti"*.

Analoghe considerazioni valgono anche per il responsabile del servizio finanziario dell'ente locale. Infatti, giova richiamare giurisprudenza della Sezione espressasi in proposito, evidenziando che *"nel parere di "regolarità contabile" infatti, è da comprendere, oltre che la verifica dell'esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello stanziamento relativo, anche la valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa proposta"* (Corte conti sez. II 104/1994). Anche la giurisprudenza contabile recente ha confermato questo orientamento precisando che: *"il parere di regolarità contabile investe anche e soprattutto la legittimità della spesa"* (sez. giur.le per la Puglia 207/2006, sez. giur.le per la Toscana 114/2010 (omissis), dunque per regolarità contabile deve intendersi legittimità della spesa, ossia conformità di essa alle leggi ed ai regolamenti. Alla luce delle dette coordinate ermeneutiche ... deve inferirsi che quella del responsabile del servizio finanziario sulle determinazioni di spesa non può mai

ridursi ad un'attività pseudo "notarile", con cui il detto responsabile si limita a prendere atto della volontà aliunde formatasi e verso la quale è sprovvisto di qualsiasi potere di intervento" (Sezione Giur.le Puglia, sentenza n. 86/2015).

Da tanto discende che il danno ascritto alla condotta del convenuto vada depurato della quota imputabile alla valutazione incompleta compiuta da parte del nucleo interno di valutazione (espressosi con verbale n. 10 del 6.12.2010 - anni 2008 e 2009 - e verbale n. 3 del 2.4.2012 - anno 2010) e del responsabile del servizio finanziario (espressosi con parere favorevole sulle deliberazioni giuntali), senza che - impregiudicata ogni iniziativa che la Procura intenderà adottare in esito alla messa in mora di essi, compiuta a titolo, evidentemente, cautelativo - risulti per questo assolutamente indispensabile la loro chiamata in giudizio.

Quanto, da ultimo, alla deduzione secondo cui non sarebbe oggetto dell'obbligo di pubblicazione la determinazione di liquidazione del compenso ma esclusivamente il provvedimento di conferimento dell'incarico, si deve rilevare come oggetto del presente giudizio non sia l'applicazione delle (differenti) norme relative all'obbligo di pubblicazione dei citati provvedimenti conferitivi ma, al contrario, il riconoscimento dell'indennità di risultato ad un dirigente ad essi inadempiente.

Pertanto, appare al Collegio sufficiente e ragionevole imputare all'Inserra la sola quota di danno a questi riferibile e quantificato nella misura del cinquanta per cento dell'importo contestato.

L'elemento psicologico.

Quanto all'elemento psicologico contestato all'odierno convenuto, non può

essere revocato in dubbio che l'atteggiamento di questi si sia connotato in termini di inescusabile superficialità e trascuratezza. Infatti, come noto, il grado di diligenza esigibile va parametrato al tipo di prestazione richiesta ed al suo livello intrinseco di difficoltà, oltre che dal contesto nel quale essa deve essere resa: nel caso in esame, non pare dubitabile che, dinanzi all'agevolissimo riscontro del rispetto del divieto descritto, si connoti in termini di gravità l'atteggiamento colpevole del convenuto, cui si imponeva, nella rivestita qualità di responsabile delle risorse umane, di verificare, prima della liquidazione del compenso, attraverso la predisposizione di procedure organizzative dirette alla rilevazione dei dati di interesse e secondo un principio di precauzione, volto a preservare le finanze pubbliche da esborsi indebiti, che l'ostacolo normativo alla corresponsione dell'indennità più volte citato fosse stato rimosso.

All'esito delle precedenti considerazioni, il Collegio, a mente dell'art.1 comma 1-quater della legge 19 gennaio 1994, n. 20, deve pronunciare condanna del convenuto al pagamento della sola quota di danno a questi imputabile, con la precisazione che, ai sensi della disposizione predetta, il riparto dell'addebito va effettuato di ufficio dal giudice, a prescindere dalla domanda delle parti e salvo l'esercizio successivo del potere riduttivo.

Pertanto, il Collegio, ritenuto che al convenuto possa ascrivere, in considerazione del complessivo apporto causale al determinismo dell'evento dannoso considerato, la metà dell'importo in contestazione, in parziale accoglimento della domanda attrice, lo condanna al pagamento, in favore dell'amministrazione provinciale di Foggia, della somma di Euro 5.257,14.

Avendo la pretesa azionata ad oggetto un debito di valore, detto importo dovrà essere maggiorato di rivalutazione monetaria calcolata a decorrere dalla data di ogni pagamento fino alla pubblicazione della presente decisione, ed agli interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Erario, come in dispositivo.

P.Q.M.

- accoglie in parte la domanda risarcitoria proposta e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'amministrazione provinciale di Foggia, della somma di € 5.257,14, oltre alla rivalutazione monetaria, dalla data di ogni singolo pagamento fino alla data di pubblicazione della presente decisione, ed agli interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo;

- condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 315,49.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21 settembre 2016.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to (dott. Roberto D'Alessandro)

F.to (dott. Mauro Orefice)

Depositata in Segreteria il 20 OTT.2016

Il Funzionario

F.to (dr.ssa Concetta MONTAGNA)

